

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1230)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati VALENSISE, PAZZAGLIA, ALMIRANTE,
SERVELLO, TRANTINO, FINI, LO PORTO, SOSPIRI, FRANCHI Franco
e ZANFAGNA

(V. Stampato Camera n. 543)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Orga-
nizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pub-
blico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 1985*

Con dono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle ammini-
strazioni dello Stato, nonchè agli esercenti pubbliche funzioni
o attività professionali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge è concesso con-
dono per:

a) le sanzioni inflitte in via definitiva
per infrazioni disciplinari commesse sino
a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, compre-
si i militari e gli appartenenti ai corpi mi-
litarizzati, degli enti pubblici e degli enti
di diritto pubblico, quando le sanzioni com-

minate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.